



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice FASIOLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2017

Istituzione del Giorno del ricordo delle vittime dell’amianto e concessione di un riconoscimento ai comuni maggiormente colpiti

ONOREVOLI SENATORI. – Il 28 aprile, giornata mondiale della sanità, è identificato anche come il giorno in cui si ricordano le vittime dell'amianto. Tale giornata tuttavia non è riconosciuta ufficialmente con atto normativo come solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. La tragedia derivante dall'amianto che ha causato e purtroppo sta causando tante vittime, visti gli anni di latenza, merita a nostro avviso il riconoscimento puntuale della ricorrenza per il valore che questo appuntamento annuale può avere. Obiettivo di una ricorrenza è infatti quello di ritrovarsi per ricordare, ma anche per fare il punto. La legge 27 marzo 1992, n. 257, «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», ha sancito il divieto di utilizzo di questo materiale mortale, ma la strada verso una completa bonifica e verso un cessato pericolo è ancora lunga: sia da un punto di vista legislativo che operativo e scientifico è doveroso mantenere alta l'attenzione, in quanto di amianto si continua e si continuerà a morire ed al momento non è possibile fare previsioni sul decremento delle vittime. Una ricerca del Centro di studio e documentazione sui tumori ambientali e della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Monfalcone dimostra che solo nel 2020 la parabola raggiungerà il picco massimo oltre al quale inizierà la fase discendente. Secondo il *report* scientifico «i dati più recenti disponibili sembrano indicare un aggravamento dell'epidemia da mesotelioma, piuttosto che un miglioramento», calcolando i periodi di latenza tra l'inizio dell'esposizione all'amianto e la manifestazione della malattia. Ad esempio, dei 552 casi di mesotelioma maligno della pleura osservati tra il

1968 e il 2008 nell'area Trieste Monfalcone, spicca l'«incubazione» assegnata a 378 operai tra i 13 e i 73 anni, a fronte di una media di 48,7 anni. «La popolazione a rischio per effetto di un'attività in cantiere in un periodo relativamente recente, è piuttosto consistente. Questo dato non inclina a previsioni ottimistiche circa i nuovi casi di mesotelioma che si devono ancora attendere». Anche alla luce dei periodi di latenza considerati, «è plausibile – osserva ancora il professore – che l'intensità dell'esposizione subita tra il 1970 e il 1980 non abbia raggiunto i livelli toccati nei periodi precedenti. Nel decennio in questione è iniziata l'adozione di misure per ridurre l'esposizione. Tuttavia, l'uso dell'amianto è continuato e marcatori di esposizione sono stati messi in evidenza anche in persone che avevano iniziato la loro attività in questo periodo».

Il citato *report* ha studiato la situazione del Monfalconese, una delle aree maggiormente colpite dalla tragedia, ma in Italia, sebbene con caratteristiche diverse, ci sono diverse comunità che hanno subito il dramma. Una tra tutte, città simbolo, Casale Monferrato, sede della famigerata fabbrica Eternit, che, come Monfalcone, ha fatto della lotta all'amianto un motivo di sviluppo culturale e sociale.

Casale Monferrato e Monfalcone, due realtà diverse accomunate da un destino oscuro e da un grande impegno dei loro concittadini, in qualità di amministratori ma anche di associazioni e di addetti ai lavori che hanno saputo affrontare la questione in difesa della memoria dei loro concittadini deceduti e soprattutto della vita delle future generazioni.

Con il presente disegno di legge abbiamo voluto riconoscere il dramma vissuto da quelle città come Casale Monferrato e Monfalcone, perché purtroppo non sono le sole ad aver vissuto la tragedia dell'amianto, attraverso l'istituzione di una speciale medaglia, da concedere a titolo onorifico e su richiesta. Tale riconoscimento è volto a mantenere viva la memoria del sacrificio di tutti i lavoratori che inconsapevoli nell'espletamento delle loro funzioni lavorative, ma anche di tutti coloro che lavando le tute dei mariti operai, giocando nei parchi attrezzati con il «polverino» regalato dall'azienda Eternit al comune o ai privati, hanno respirato l'amianto decretando la loro condanna a morte. Queste persone non conoscevano il loro destino e non sapevano che entrando in contatto con quel materiale sarebbero stati condannati. A loro deve andare il nostro pensiero ed il nostro riconoscimento e l'impegno di tutti affinché certe tragedie non si ripetano, affinché gli ambienti lavorativi e non solo siano sicuri, affinché le famiglie che hanno subito perdite abbiano giustizia ed affinché si possa giungere ad una bonifica totale dall'amianto.

Il disegno di legge prevede all'articolo 1 il riconoscimento del 28 aprile quale «Gior-

nata mondiale delle vittime da amianto» come solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949. L'articolo 2 definisce l'istituzione della medaglia ai comuni già sede di attività produttive che hanno prodotto o che hanno utilizzato in larga scala l'amianto e che stanno registrando un'alta incidenza di mortalità per malattie asbesto - correlate e fissa le modalità di presentazione della domanda, mentre l'articolo 3 istituisce la commissione per l'esame delle stesse. Tale commissione è composta da cinque membri, che vi partecipano a titolo gratuito, rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti a diverso titolo nella questione. L'articolo 4 determina le modalità di consegna della medaglia e l'insediamento della commissione cui all'articolo precedente. L'articolo 5 chiarisce infine gli oneri finanziari.

Questo disegno di legge non comporta grandi oneri finanziari, se non quelli irrisori di produzione delle medaglie, ma rappresenta un atto di civiltà importante attraverso il riconoscimento della tragedia vissuta, una tragedia, che con l'istituenda medaglia, rimarrà imperitura nella memoria di ognuno di noi. Ci auguriamo pertanto una larga condivisione della proposta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

*(Giornata mondiale delle vittime
dell'amianto)*

1. La Repubblica riconosce il 28 aprile quale «Giornata mondiale delle vittime dell'amianto», al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della propria attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare.

2. Nella giornata di cui al comma 1 possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa e al fine di sensibilizzare in ordine alla prevenzione e alla bonifica.

3. La Giornata mondiale delle vittime dell'amianto è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Riconoscimento ai comuni)

1. Ai comuni sede di attività produttive già adibite alla lavorazione, alla produzione e all'utilizzo di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoidi, o di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto, la cui popolazione sia stata sottoposta a un'esposizione diffusa, per motivi professionali e non, e abbia registrato un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate, è concessa, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, un'apposita insegna metallica, che può essere posizionata sul gonfalone del comune, con relativo attestato nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, a memoria del sacrificio dei lavoratori e della popolazione colpita.

2. Le domande di cui al comma 1, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate da apposita delibera del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività messe in campo dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema e da apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi allegando quale ulteriore documentazione a supporto della richiesta eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

3. Le domande devono essere presentate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo il completamento dei lavori della commissione di cui all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 3.

*(Commissione per la valutazione
delle domande)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita una commissione di cinque membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui delegata, e composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori della commissione avviene a titolo gratuito.

2. La commissione, nell'esame delle domande, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, del parere consultivo di esperti e studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli esposti all'amianto, o scelti tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

Art. 4.

(Riconoscimenti)

1. L'insegna metallica e l'attestato a firma del Presidente della Repubblica sono consegnati annualmente con cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 3 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e smalto, con la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché dell'attestato.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

